



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172 Uff. Pt. PD 22
35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 02 del 21/06/2013

Riunioni del 7 giugno 2013 e del 12 giugno 2013

Avv. Gabriele Alessio	Presidente
Avv. Zeno Baldo	Vice Presidente
Avv. Sara Paccagnella	Componente effettivo
Avv. Silvio Franceschinis	Componente supplente
Sig.ra Bertilla Beltramello	Segretaria

* * *

CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO: Appello presentato da ASSOCIAZIONE RICREATIVA FINCANTIERI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (Monfalcone) avverso le decisioni del Giudice Unico Regionale, pubblicate dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con il Comunicato Ufficiale n. 25, affisso all'albo il 2 maggio 2013 (Gara n. 151 del 27.04.2013; Campionato: Serie CM – Pool Promozione (CM-F); Squadre: VILLAINS VIVILVOLLEY – A.R. FINCANTIERI A.S.D.)

La CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- letta la memoria depositata dalla società Villains Vivilvolley;
- udita la parte appellante e i testimoni all'udienza del 7 giugno 2013 e integrato il referto arbitrale con le dichiarazioni ricevute all'udienza del 12 giugno 2013;

OSSERVA

Con tempestivo ricorso, datato 10 maggio 2013, inviato alla segreteria della C.A.F. Triveneto a mezzo raccomandata a.r., la società A.R. FINCANTIERI A.S.D., con sede in Monfalcone (GO), Via C. Cosulich n. 32 (codice 07.030.0025), proponeva impugnazione ordinaria avverso le decisioni del Giudice Unico Regionale, pubblicate dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con il Comunicato Ufficiale n. 25, affisso all'albo il 2 maggio 2013, con le quali, in relazione alla Gara n. 151 del 27.04.2013 del Campionato Serie CM – Pool Promozione (CM-F), tra le squadre VILLAINS VIVILVOLLEY – A.R. FINCANTIERI A.S.D., venivano adottati i seguenti provvedimenti:

"Gara n. 151: VILLAINS VIVILVOLLEY – A.R. FINCANTIERI A.S.D.

Ammonizione

Società 07.030.0025 A.R. FINCANTIERI A.S.D.

Dirigente Pica Mario

Comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri"

"Gara n. 151: VILLAINS VIVILVOLLEY – A.R. FINCANTIERI A.S.D.

Multa di € 50,00

Società 07.030.0025 A.R. FINCANTIERI A.S.D.

Condotta maleducata del pubblico"

"Gara n. 151: VILLAINS VIVILVOLLEY – A.R. FINCANTIERI A.S.D.

Il Reclamo effettuato dalla società A.R. FINCANTIERI A.S.D. non confermato nei tempi e nelle modalità previste."

* * *

• L'appellante chiedeva, in relazione alle circostanze descritte e contestate nel citato atto di impugnazione e sulla base delle ragioni ivi esposte, che la CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO, analizzata l'intera vicenda, assumesse le determinazioni del caso.

L'appellante, precisamente, formulando le proprie conclusioni, contestava gli episodi di seguito ritrascritti:

"- La decisione erronea di decurtare due punti per un inesistente fallo di formazione da parte della squadra FINCANTIERI.

- Eccessiva interruzione del quarto set, per l'individuazione dell'errore, che ha innervosito gli atleti della squadra FINCANTIERI tanto da disgregare la compattezza del gruppo, pregiudicando il conseguente esito del set e della gara.

- L'impossibilità di confermare a referto il reclamo preannunciato entro i termini previsti, subito dopo la fine dell'incontro dal dirigente del sodalizio MANUZZATO Manuel, presentatosi presso lo spogliatoio degli arbitri, poiché al dire del 1° arbitro era un'operazione che poteva essere eseguita dal solo capitano.

- La situazione anomala e fuorviante venutasi a creare subito dopo quando il dirigente MANUZZATO, il Capitano RAMPADO ed il dirigente PICA, ritornati immediatamente presso lo spogliatoio degli arbitri, notavano la porta chiusa e con sorpresa all'esterno l'inconsueta presenza della segnapunti in attesa, la quale non teneva in mano né copia dei referti e tanto meno i raccoglitori dei documenti delle due società, facendo presumere primo che il referto non fosse ancora completato ed è naturale poiché essendoci un preannuncio di reclamo la partita aveva il suo naturale termine trascorsi 15 minuti dal termine del 4° set e secondo era ragionevole pensare che all'interno fosse in corso un colloquio riservato e sicuramente importante tra l'osservatore ed due arbitri, tale da non essere interrotto e per tale motivo, notando la segnapunti fuori, che per i motivi sopra menzionati invece doveva a nostro parere, essere ancora all'interno con gli arbitri, i dirigenti ed il giocatore decidevano di limitarsi ad attendere senza entrare.

- L'apposizione della nota della conferma del reclamo da parte del 1° arbitro, di proprio pugno, dopo aver riassembleto il referto, che nel frattempo era già stato diviso, con l'apposizione dell'ora riferita a quel momento e non dell'orario riferito alla precedente conferma da parte del dirigente del sodalizio."

• Ricevuto l'atto di impugnazione, la Commissione chiedeva all'Organo giurisdizionale di prima istanza la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento; successivamente, pervenuti gli atti in parola, la CAF dava comunicazione alla società controinteressata Villains Vivilvolley e alla Procura Federale dell'avvenuta impugnazione, avvisando i predetti soggetti del diritto di prendere immediata visione dell'impugnazione e degli atti ad essa allegati, nonché di presentare, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione stessa, eventuali memorie.

Conseguentemente, la CAF convocava le parti per l'udienza di discussione del giorno 7 giugno 2013.

La società Villains Vivilvolley, con raccomandata a.r., anticipata via fax alla Segreteria della C.A.F. Triveneto in data 01.06.2013, dimetteva agli atti la propria memoria.

• All'udienza del 7 giugno 2013 compariva, per la società appellante, il dirigente sig. Manuzzato Manuel, giusta delega datata 7 giugno 2013, acquisita agli atti, al medesimo rilasciata dal Presidente della società ricorrente, sig. Fucile Carlo.

Nessuno compariva per la società Villains Vivilvolley, né per la Procura Federale.

La società ricorrente confermava il contenuto dell'atto di impugnazione, al quale si richiamava integralmente, chiedendone l'accoglimento e precisando che il ricorso doveva intendersi esteso a tutti i tre punti di cui all'oggetto dell'atto di appello.

La società appellante insisteva poi per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti e dunque chiedeva l'audizione dei testimoni, già comparsi all'udienza del 7 giugno 2013.

A questo punto, considerato che la ricostruzione dei fatti articolata dalla società appellante verteva su circostanze non risultanti dal referto di gara né dal rapporto di gara del primo arbitro, ma che comunque apparivano rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti accaduti, la CAF riteneva necessario ammettere e assumere le testimonianze richieste.

Venivano quindi assunte le testimonianze del sig. Furlan Cristiano (allenatore della società ricorrente), del sig. Rampado Fabio (atleta di A.R. Fincantieri con ruolo di capitano nella gara n. 151 del 27.04.2013) e del sig. Pica Mario (dirigente della società appellante).

Ultimata l'audizione di tutti i testimoni di parte ricorrente, la CAF, riteneva necessario sentire anche gli Arbitri della gara, signori De Rosa Stefano (1° arbitro) e Valles Mattia (2° arbitro), il Segnapunti sig.ra Demurtas Franca e l'Osservatore arbitri sig. Catalano Giampaolo. Pertanto, al termine dell'udienza del 7 giugno 2013, la CAF, al fine di esperire detto incombenza, fissava una nuova udienza al 12 giugno 2013, dando incarico alla Segreteria di effettuare le relative comunicazioni.

• All'udienza del 12 giugno 2013, convocati dalla C.A.F., comparivano i signori arbitri De Rosa Stefano e Valles Mattia nonché l'osservatore arbitrale Catalano Giampaolo, i quali venivano tutti sentiti ad integrazione del referto di gara sulle circostanze (estrane ai fatti riportati a referto) che sono state specificamente descritte quale oggetto dell'appello.

Non compariva il segnapunti sig.ra Demurtas Franca per motivi familiari, come dalla medesima riferito alla Segreteria.

La CAF, terminata l'audizione degli Arbitri e dell'Osservatore, e alla luce delle dichiarazioni rese dai medesimi, riteneva sufficientemente istruito il procedimento ai fini della decisione e, conseguentemente, valutava non più necessaria l'audizione della sig.ra Demurtas.

La CAF – Sezione Distaccata Triveneto si riservava quindi di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- In ordine al punto 1) dell'oggetto dell'atto di appello: impugnazione della decisione del Giudice Unico Regionale, con la quale è stato disposto che il reclamo effettuato dalla società A.R. FINCANTIERI A.S.D. non era stato confermato nei tempi e nelle modalità previste.

L'intestata Commissione ritiene di dover confermare, alla luce delle motivazioni *infra* esposte, la decisione sopra indicata, assunta dal Giudice Unico Regionale, rigettando dunque l'impugnazione proposta dalla società A.R. FINCANTIERI A.S.D..

Si rileva infatti che le circostanze, indicate dalla società appellante nell'atto di impugnazione e poi riferite dai testimoni dalla stessa introdotti a sostegno della tempestività della conferma del reclamo e della regolarità di detta conferma, quanto alle modalità di presentazione, non hanno trovato riscontro affermativo nella ricostruzione dei fatti emersa dalle dichiarazioni rese dagli Arbitri di gara, sigg.ri De Rosa Stefano e Valles Mattia, né da quanto riferito dall'Osservatore, sig. Catalano Giampaolo.

Più precisamente, si osserva quanto segue:

- secondo le prospettazioni della ricorrente, il sig. Manuzzato Manuel, responsabile di sezione di A.R. Fincantieri, al termine della gara si sarebbe recato immediatamente presso lo spogliatoio degli arbitri per confermare il reclamo, che già era stato preannunciato durante la fase iniziale del IV set della gara e

regolarmente segnato per iscritto nel relativo referto (sul punteggio: 6 Villains Vivilvolley – 4 A.R. Fincantieri), in conseguenza della decisione arbitrale con la quale erano stati decurtati due punti alla squadra A.R. Fincantieri per ritenuto errore di formazione; tuttavia, sempre secondo l'appellante, il sig. Manuzzato non avrebbe potuto procedere in tal senso in quanto il sig. De Rosa Stefano (1° arbitro) gli avrebbe riferito che la conferma del reclamo doveva essere effettuata dal capitano; detti assunti, peraltro, sono stati ribaditi, sempre dal sig. Manuzzato Manuel, anche all'udienza del 7 giugno 2013.

- secondo quanto dichiarato dai testimoni indicati dall'appellante, inoltre, la conferma del reclamo sarebbe stata effettuata dal capitano della squadra A.R. Fincantieri, Rampado Fabio, immediatamente a fine partita, all'arbitro De Rosa, prima ancora che gli arbitri si recassero presso il loro spogliatoio; lo stesso Rampado Fabio, all'udienza del 7 giugno 2013, ha dichiarato che, in detta circostanza, l'arbitro gli avrebbe riferito di attendere in quanto la situazione di fine gara era concitata.

Ebbene, come già rilevato, né gli Arbitri, né l'Osservatore hanno confermato tale ricostruzione di eventi.

All'udienza del 12 giugno 2013, il sig. De Rosa Stefano (1° arbitro), ha potuto riferire, con precisa scansione temporale, tra gli altri, anche i seguenti fatti: alle ore 23.14 (due minuti dopo la fine della gara, conclusasi alle ore 23.12), si era presentato presso lo spogliatoio degli arbitri una persona, che, qualificatasi come presidente del sodalizio, gli aveva chiesto *“solo informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo”*; il sig. De Rosa aveva risposto alla domanda riferendo al presidente che il reclamo *“doveva essere presentato sia dal capitano, sia dal dirigente”*; quindi, anche alla presenza dell'osservatore che nel frattempo era sopraggiunto per parlare con gli arbitri, il presidente/dirigente *“non aveva confermato il reclamo ed era uscito dalla stanza degli arbitri alle ore 23.17”*; *“alle ore 23.44”*, finito il colloquio tra gli Arbitri e l'Osservatore, mentre i medesimi stavano uscendo dallo spogliatoio, si era presentato il capitano di A.R. Fincantieri, che peraltro non era più in divisa da gioco, per confermare il reclamo e, dunque, l'arbitro De Rosa, dopo avere ricomposto il referto che era già stato suddiviso in tre fogli, aveva annotato per iscritto nel riquadro delle osservazioni la nota *“ore 23:44 capitano squadra B conferma reclamo”*, che il sig. Rampado Fabio aveva poi sottoscritto.

Anche il sig. Valles Mattia (2° arbitro), sentito nel corso della citata udienza, ha riferito che il presidente/dirigente di A.R. Fincantieri si era presentato presso lo spogliatoio degli arbitri chiedendo *“solo informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, senza però confermarlo”* e che, al riguardo, gli era stato detto *“di confermare il reclamo entro 15 minuti e che dovevano confermare il dirigente e il capitano per iscritto”*.

Il sig. De Rosa ha espressamente escluso di avere parlato con il capitano Rampado Fabio subito dopo la gara; al riguardo, anche il sig. Valles Mattia ha espressamente escluso che, al termine della partita, gli arbitri fossero stati avvicinati dal capitano o dal dirigente della società A.R. Fincantieri; detta circostanza è stata confermata anche dall'Osservatore.

E' emerso, poi, che durante il colloquio intercorso tra gli Arbitri e l'Osservatore, nessuno ha bussato alla porta dello spogliatoio.

Questi, dunque, i fatti precisati, tra le altre varie circostanze, dagli Ufficiali della gara e dall'Osservatore, all'esito della loro audizione.

Alla luce di quanto emerso, la CAF, considerata la valenza probatoria privilegiata che deve in ogni caso attribuirsi alla ricostruzione dei fatti secondo quanto attestato dagli Ufficiali di gara, ha ritenuto dunque provate le seguenti circostanze:

- il dirigente di A.R. Fincantieri, sig. Manuzzato Manuel, non ha confermato il reclamo;
- il reclamo è stato confermato per iscritto dal sig. Rampado Fabio, capitano di A.R. Fincantieri, alle ore 23.44 e, dunque, ben oltre il termine di quindici minuti dalla fine della gara, conclusasi alle ore 23.12, come risulta dal referto di gara;
- la conferma del reclamo, dunque, non è avvenuta entro il termine prescritto dall'art. 67, terzo comma, del Regolamento giurisdizionale.

Peraltro, la CAF osserva inoltre che le non corrette informazioni fornite da entrambi gli Arbitri di gara al dirigente della società A.R. Fincantieri con riguardo all'indicazione dei soggetti legittimati a confermare il reclamo sono da ritenersi irrilevanti di fronte al fatto accertato è, cioè, alla circostanza che, comunque, la conferma scritta del reclamo è stata presentata, come già evidenziato, tardivamente.

- In ordine ai punti 2) e 3) dell'oggetto dell'atto di appello: *impugnazione della decisione del Giudice Unico Regionale, con la quale è stata inflitta al sig. Pica Mario, dirigente della società A.R. FINCANTIERI A.S.D., la sanzione disciplinare dell'ammonizione per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri"; e impugnazione della decisione del Giudice Unico Regionale, con la quale è stata inflitta alla società A.R. FINCANTIERI A.S.D., la sanzione disciplinare della multa di € 50,00 per condotta maleducata del pubblico".*

L'intestata Commissione ritiene altresì infondate le doglianze proposte dalla società A.R. FINCANTIERI A.S.D. avverso le decisioni del Giudice Unico Regionale, di cui ai suddetti punti 2) e 3) dell'oggetto dell'atto di appello che, dunque, devono essere rigettate.

Considerato, peraltro, che la motivazione sulla quale si basa la decisione della CAF è la medesima per entrambe le predette impugnazione, si è ritenuto di procedere alla trattazione delle stesse, a seguire, congiuntamente.

Si rileva, in primo luogo, che i fatti posti a fondamento delle decisioni del Giudice Unico Regionale di cui si tratta, sono stati dettagliatamente e puntualmente descritti nel rapporto di gara del 1° arbitro, sig. De Rosa Stefano, allegato al referto di gara.

Dal suddetto rapporto arbitrale, infatti, risultano precisamente i seguenti fatti:

- il dirigente accompagnatore della società A.R. FINCANTIERI A.S.D., sig. Pica Mario, durante il saluto di fine partita, *"ha stretto con forza e in modo irruento la mano dei due arbitri, affermando loro ironicamente "complimenti";*
- al termine della partita, durante le procedure di controllo del referto nello spogliatoio arbitrale, un sostenitore della società A.R. FINCANTIERI A.S.D. ha colpito ripetutamente e con forza la finestra dello spogliatoio stesso urlando *"vergognatevi"*.

La CAF rileva ancora una volta come, ai fini dell'accertamento dei fatti, si debba tenere conto, a mente dell'art. 20 del Regolamento Giurisdizionale, del rapporto di gara e delle relazione degli arbitri, che costituiscono principali fonti di prova, anche alla luce della costante giurisprudenza della CAF Nazionale.

Conseguentemente, a fronte della fede privilegiata che viene attribuita dall'Ordinamento sportivo a detti atti, non è consentito mettere in discussione i fatti ivi descritti dall'Ufficiale di gara, se non di fronte a confutazioni certe e a prove inequivocabili.

Ebbene, la CAF rileva che il ricorso, oggetto del presente procedimento, per quanto riferito ai punti sub 2) e 3) predetti, non è stato né puntuale né preciso nelle relative censure, che anzi sono risultate del tutto generiche e sfornite di valido ed adeguato sostegno probatorio.

La Commissione, pertanto, rileva che le generiche e, comunque, non provate doglianze, formulate dalla ricorrente, non sono affatto idonee e sufficienti a sconfessare quanto verbalizzato dall'Arbitro nel citato rapporto di gara in relazione ai fatti di cui si discute.

Tenuto conto, inoltre, che sia il comportamento assunto dal dirigente accompagnatore della società A.R. FINCANTIERI A.S.D., sia quello assunto dal pubblico, nonché il contenuto delle affermazioni rese sono risultati comunque irrilevanti nei confronti degli Ufficiali di gara, appaiono del tutto eque le sanzioni inflitte dal Giudice Unico Regionale.

P.Q.M.

La CAF – Sezione Distaccata Triveneto respinge integralmente il ricorso proposto e conferma, quindi, tutti i provvedimenti impugnati.

Dispone, conseguentemente, l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente.

Padova, 20 giugno 2013

Affissione all'Albo il 21 giugno 2013

La Segretaria
f.to Bertilla Beltramello

Il Presidente
f.to Avv. Gabriele Alessio